

Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC.

Istruzioni per l'uso

dell'Avv. Alberto FOGGIA



“Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l'uso” è la nuova pubblicazione della collana giuridica **“Diritto & Diritti”**, di cui l'avv. Alberto Foggia è autore, edito da **Arancia Publishing**.

Il testo dell'avv. Alberto Foggia si propone di fornire al lettore un agile strumento per orientarsi e districarsi nell'iter del procedimento sportivo, facendo riferimento al nuovo Codice di Giustizia Sportiva, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ed entrato in vigore a giugno 2019.

Il codice è suddiviso in due parti, di cui la prima dedicata alla **“Disciplina”** e la seconda riservata al **“Processo sportivo”**.

Per spiegare il nuovo codice e dipanare i dibattiti che, com'era inevitabile, sono sorti circa l'interpretazione di alcune

disposizioni si fa anche ricorso alla giurisprudenza di settore, che permette di semplificare notevolmente il quadro normativo e applicativo.

Il testo, che ospita anche gli interventi degli avvocati Edoardo Ferragina e Mattia Grassani, è in vendita su AMAZON.



Revocato il decreto ingiuntivo della Banca per oltre euro 30.000,00

La Banca non ha provato il suo asserito credito

Dal Tribunale di Pisa una nota lieta dopo 8 anni di giudizio.

Tutto inizia del 2013 quando la Banca di Pisa e Fornacette, sulla scorta di un saldo di un conto corrente ha notificato ad una nostra assistita ingiunzione di pagamento (provvisoriamente esecutiva) emessa dal Tribunale di Pisa.

Contro il suindicato decreto abbiamo proposto tempestiva opposizione lamentando, *in primis*, la violazione dell'art. 50 TUB ed *in secundis*, il difetto di prova in ordine al preteso credito azionato e quindi la nullità della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico, la nullità della cms per indeterminatezza, l'illegittima applicazione del **“gioco delle valute”**, e la violazione della legge n. 108/1996.

Disposta dal Giudice, in accoglimento della nostra richiesta, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, **è stato da noi ribadito il difetto di prova in capo all'opponente dell'asserito credito azionato, stante l'assenza in giudizio degli estratti conto ordinari e scalari del rapporto.** Del resto sul punto la giurisprudenza è pacifica nello stabilire che, **“Nel contratto di conto corrente bancario, la banca che**